

Frontalieri italiani con franchigia anche per il 2013



Nicola Fasano
Avvocato tributarista in Milano

Con la Legge di stabilità 2013 la soglia di esenzione prevista per i frontalieri, pari a 6'700 euro, è stata prorogata anche per il periodo di imposta 2013. Gli acconti, però, sono dovuti in misura piena. Discorso a parte per chi lavora in Svizzera: i frontalieri che si muovono nella "fascia di confine" non sono tenuti a dichiarare in Italia il reddito derivante dall'attività di lavoro dipendente svolta in Svizzera

1. Introduzione

Con la Legge di stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), il legislatore fiscale italiano ha prorogato la franchigia IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per i frontalieri, pari a 6'700 euro, anche per l'anno 2013. Gli acconti d'imposta dovuti per il 2013 e il 2014 tuttavia, vanno calcolati senza considerare tale soglia di esenzione. Viene quindi di fatto confermata, e prolungata fino al 2013, l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 204 della Legge n. 244/2007, così come modificato dall'articolo 29, comma 16-septies, del decreto "milleproroghe" (Decreto Legge [di seguito D.L.] n. 216/2011), il quale, a partire dal 2012 ha ridotto la franchigia dagli originari 8'000 euro agli attuali 6'700.

Non cambia nulla, ovviamente, per i frontalieri italiani che risiedono in Italia e lavorano in Svizzera, muovendosi nella cosiddetta "fascia di confine", i quali continuano a godere del particolare regime di favore previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.

2. La definizione di frontaliere

È bene ricordare che, secondo la costante interpretazione dell'Amministrazione finanziaria italiana (cfr. Circolare n. 1/E del 2001, paragrafo 1.2.2 e Circolare n. 2/E del 2003) si considera "frontaliere" il lavoratore dipendente che ogni giorno oltrepassa la frontiera e si reca a lavorare dall'Italia all'estero, in zone di confine e Paesi limitrofi (come per esempio il Principato di Monaco). Tuttavia, manca una definizione normativa di frontaliere e ci sono convenzioni contro le doppie

imposizioni (per esempio quella con l'Austria) che si riferiscono ai dipendenti che "abituamente" (e non ogni giorno) si recano oltrefrontiera. Ad ogni modo, nella definizione di frontaliere, quanto meno ai fini fiscali, rientra il solo lavoratore dipendente, restando quindi esclusi, per esempio, gli imprenditori e i lavoratori autonomi (compresi dunque i professionisti).

È chiaro che, in situazioni di questo tipo, la normativa interna deve essere coordinata con le previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate fra gli Stati. Ciò in quanto, in linea di principio, in base all'articolo 15 paragrafo 1 del Modello OCSE di Convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio (di seguito Modello OCSE), recepito nelle diverse convenzioni bilaterali, il reddito di lavoro dipendente svolto all'estero, in prima battuta, salvo alcune eccezioni non applicabili al caso dei frontalieri (dettate dal paragrafo 2 dell'articolo 15 Modello OCSE), è tassato sia nel luogo ove è svolta l'attività, sia nel luogo di residenza del dipendente, salvo il riconoscimento del credito di imposta per evitare (o quanto meno mitigare) la doppia imposizione nello Stato di residenza del lavoratore.

Regole particolari, tuttavia, sono stabilite per i frontalieri. Così, per esempio, la Convenzione con l'Austria prevede che il lavoratore che abita in zone di frontiera (per esempio in Italia) e va a lavorare nell'altro Stato (ossia in Austria), sempre in zone di frontiera, varcando quest'ultima "abituamente", è tassato solo nello Stato di residenza (ossia in Italia). Il dipendente, pertanto, verrà tassato solo in Italia e, secondo l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, godrà della soglia di esenzione pari a 6'700 euro se "quotidianamente" oltrepassa il confine. Nessun requisito circa la "frequenza temporale" degli spostamenti, invece è prevista nella Convenzione con la Francia, secondo cui i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati (si supponga l'Italia) e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato (si supponga la Francia), sono imponibili soltanto nello Stato in cui dette persone sono residenti (ossia, nel nostro esempio, l'Italia).

Come si vede le convenzioni citate, per inquadrare la fattispecie del "frontaliere", fanno sempre riferimento alle zone di frontiera (sia per quello che riguarda il luogo di abitazione del lavoratore che per quanto concerne il posto di lavoro oltre-

confine), ma non specificano mai alcuna distanza "massima" entro cui può dirsi soddisfatto tale requisito. Né tale aspetto è stato mai precisato da chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Sotto questo profilo, peraltro, l'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate ai fini del riconoscimento della franchigia di 6'700 euro è abbastanza ampia, poiché come abbiamo visto in apertura del presente paragrafo, viene data importanza essenzialmente a due condizioni:

- che il lavoratore si rechi quotidianamente oltreconfine a lavorare;
- che il luogo di lavoro sia "in zona di frontiera" dei Paesi limitrofi.

Non pare invece richiesto (a differenza di quanto previsto, per esempio, dalle convenzioni con Francia e Austria) che il lavoratore abiti in (e si muova da) zone di confine.

È appena il caso di osservare che, in ogni caso, ai frontalieri non è applicabile la tassazione sulla base delle cosiddette "retribuzioni convenzionali" di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di seguito TUIR). In base a tale norma, i dipendenti che lavorano all'estero continuativamente e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro per un periodo maggiore di 183 giorni nell'arco di dodici mesi, sono assoggettati a tassazione non sulla base della retribuzione effettiva, ma su una retribuzione "convenzionale" (nella maggior parte dei casi più bassa di quella effettiva). Si tratta cioè di importi fissati annualmente con decreto ministeriale, sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali per i vari settori e in relazione alle diverse qualifiche.



3. I frontalieri italiani in Svizzera

Completamente differente la situazione con la Svizzera, con la quale vige un apposito accordo stipulato il 3 ottobre 1974 che disciplina la situazione dei frontalieri e rappresenta un'appendice della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Svizzera. In particolare, l'Accordo prevede la tassazione esclusiva nello Stato ove è svolta l'attività da lavoro dipendente, con esclusione da imposizione nello Stato di residenza. Anche in questo caso, peraltro, la normativa convenzionale non detta una definizione precisa di "frontaliere", ma la stessa è ricavabile indirettamente. Con la Svizzera, infatti, si deve distinguere, fra i frontalieri in senso stretto (oggetto del suddetto Accordo), che

abitano e lavorano nelle rispettive fasce di confine dei due Paesi e gli altri frontalieri, quelli cosiddetti "fuori zona", che abitano al di fuori della fascia di confine.

Considerando il caso più frequente e dunque il versante italiano, rientrano nella prima categoria, e sono tassati solo in Svizzera, coloro i quali risiedono nei Comuni compresi nella fascia di confine, nel raggio di 20 chilometri, e lavorano nei limitrofi Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. A tali Comuni la Confederazione svizzera provvede poi a ristornare parte del gettito conseguente alle tasse pagate solo in Svizzera, in virtù del suddetto Accordo, dai frontalieri italiani. L'elenco di tali Comuni, che individua quindi quelli rientranti nella fascia di confine, è stabilito con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ciò detto, resta inteso che, secondo l'Amministrazione finanziaria italiana, il frontaliere che può godere dell'esenzione in esame è solo colui il quale si reca quotidianamente oltreconfine, non assumendo dunque alcun rilievo il possesso da parte del lavoratore del cosiddetto "permesso G" che gli consente il pernottamento in Svizzera durante la settimana e l'obbligo di rientrare nel Paese di origine almeno una volta alla settimana.

D'altro canto, considerato che questa categoria di frontalieri non deve dichiarare i redditi di lavoro dipendente di fonte svizzera in Italia, particolare attenzione va riservata alla verifica circa la effettiva sussistenza delle condizioni che legittimano il regime di vantaggio.

Ciò in quanto questi lavoratori potrebbero essere "intercettati" dal Fisco italiano in particolare:

- tramite l'applicazione del cosiddetto "redditometro", in quanto potrebbero essere raffrontate le spese del soggetto per esempio per acquistare un immobile o un'auto (o anche quelle più modeste, dai 3'600 euro in sù che gli operatori commerciali italiani saranno tenuti a comunicare quando diverrà operativo lo specifico obbligo di comunicazione, cosiddetto "spesometro" previsto dal D.L. n. 78/2010) con il reddito eventualmente dichiarato in cui comunque non rientrerebbe quello da lavoro dipendente svolto in Svizzera;
- sulla base dei dati che gli intermediari finanziari comunicheranno al Fisco (con riferimento a quelli dall'anno 2011 in poi) e che alimenteranno l'anagrafe dei rapporti finanziari "potenziata" a seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 201/2011 a cui è stata data recente attuazione dal provvedimento del 25 marzo 2013 dell'Agenzia delle Entrate. In tale enorme banca dati, l'Amministrazione finanziaria, in sede di selezione dei soggetti da controllare, avrà modo di consultare il saldo iniziale di ciascun investimento detenuto dai contribuenti, il totale dei movimenti in dare ed in avere e il relativo saldo finale. È chiaro che il frontaliere in senso stretto potrebbe risultare "anomalo" qualora non dichiarasse (in modo legittimo, ove ricorrano le condizioni per l'agevolazione) i redditi da lavoro dipendente e movimentasse (tramite accredito dello stipendio sul conto corrente italiano o eventuali trasferimenti dal conto corrente svizzero) importi abbastanza significativi.

Ricadono nella categoria residuale di frontalieri, invece, gli altri soggetti che abitano fuori dalla fascia di confine (per esempio a Milano) e che quotidianamente oltrepassano la frontiera per lavorare in zone di confine svizzere. Questi lavoratori (a cui non si applica il suddetto Accordo) sono assoggettati a tassazione sia in Svizzera che in Italia, dove per il 2012 e il 2013 hanno diritto a fruire dell'esenzione di 6'700 euro e scomputare il relativo credito di imposta, al fine di evitare una doppia tassazione e sempre che le imposte pagate in Svizzera siano divenute "definitive", in proporzione al reddito oggetto di doppia imposizione sia in Svizzera che in Italia, secondo le regole previste dall'articolo 165 TUIR.



4. **Il calcolo degli acconti**

Particolare attenzione deve essere fatta in sede di dichiarazione dei redditi. Poiché la Legge di stabilità (e in precedenza il Decreto "milleproroghe") ha previsto che l'esenzione di 6'700 euro debba essere calcolata a consuntivo ai fini del pagamento del saldo dell'IRPEF (che si effettua generalmente nei mesi di giugno o luglio dell'anno successivo), mentre non va considerata in sede di versamento degli acconti (da eseguirsi nel mese di giugno e novembre) per l'anno in corso. I software dichiarativi non a caso sono stati implementati con la predisposizione di un apposito codice da inserire nel quadro C, relativo ai redditi di lavoro dipendente, in modo da "fotografare" queste situazioni.

5. **Gli obblighi di monitoraggio e le patrimoniali sui beni esteri per i frontalieri**

Meritano un cenno, infine, le questioni, molto sentite dai frontalieri, legate agli adempimenti riguardanti il cosiddetto "monitoraggio fiscale" (quadro RW del Modello Unico), nonché il pagamento delle imposte sui beni all'estero (cosiddetto "IVIE" ed "IVAFE").

Sotto il primo aspetto, mentre si aspetta con fiducia l'approvazione della Legge comunitaria per il 2013 che dovrebbe ridurre in modo significativo il regime sanzionatorio, attualmente molto pesante, applicabile in caso di omessa o infedele compilazione del quadro RW, va ricordato che l'articolo 38 del D.L. n. 78/2010 ha esonerato i frontalieri dall'obbligo di

compilazione del quadro RW per monitorare gli investimenti posseduti nel Paese ove lavorano. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato (cfr. Risoluzione n. 128/E/2010) che, ai fini dell'esonero, la condizione di "frontaliere" deve essere soddisfatta al 31 dicembre del periodo di imposta considerato e per la maggior parte dello stesso (più di 183 giorni, anche non continuativi). In tale pronuncia l'Amministrazione finanziaria pare inoltre collegare l'esonero ai soli "frontalieri in senso stretto", ossia a coloro che quotidianamente si recano oltre-frontiera a lavorare in Paesi limitrofi (mentre il dato normativo non richiede tale requisito).

Nessun esonero, invece, è previsto nell'ambito dell'imposta sul valore delle attività finanziarie estere (cosiddetta IVAFE) e degli immobili esteri (cosiddetta IVIE), introdotte dal D.L. n. 201/2011 e "posticipate", per quanto riguarda l'entrata in vigore, al periodo di imposta 2012, proprio dalla Legge di stabilità per il 2013, da liquidarsi nel quadro RM del Modello Unico.

Anche i frontalieri sono tenuti a pagare l'imposta sugli immobili nella misura dello 0.76% (o 0.4% se trattasi di "abitazione principale" concetto di non facile interpretazione rispetto ad un immobile estero, su cui sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate) sul valore di acquisto, se posseduto negli Stati extra-Unione europea come la Svizzera. Nel caso di immobile ubicato all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, invece, la base imponibile è rappresentata dal "valore catastale" se previsto ai fini dell'imposta patrimoniale municipale locale. Solo in difetto di quest'ultimo torna applicabile la regola del costo di acquisto.

I frontalieri sono anche tenuti al pagamento dell'IVAFE (nella misura dello 0.1% e dal 2013 dello 0.15%) sul valore di mercato al termine del periodo di imposta (o al momento della dismissione nel caso di cessione infrannuale) delle attività finanziarie. Sui conti correnti, ovunque detenuti (anche fuori dall'Unione europea) si applica l'imposta nella misura fissa di 34.20 euro. È prevista l'esenzione nel caso in cui la giacenza media del conto sia stata inferiore a 5'000 euro.

Da evidenziare, infine, che i pagamenti fatti lo scorso anno in relazione al periodo di imposta 2011 (non più dovuti a seguito del "rinvio" all'anno successivo operato dalla Legge di stabilità) possono essere computati come acconti per le imposte patrimoniali dovute per il 2012.

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/2012/10/19/788955/images/1327857-frontalieri.jpg> [26.08.2013]

http://www.ilgiorno.it/como/cronaca/2012/09/01/765788/images/1196313-dogana_c2.JPG [26.08.2013]